

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

Nel recepire nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva UE n. 2019/1937, il **d. lgs. n. 24/2023**, entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha interamente rivisto l'intera disciplina in materia di segnalazioni (c.d. whistleblowing).

In conformità a quanto previsto dal citato Decreto, OMINI S.p.A. (di seguito anche "OMINI" o "la Società") ha attivato propri **canali di segnalazione di whistleblowing** che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Le istruzioni per la segnalazione, ALL-31 "Istruzioni per segnalazione delle violazioni"
- L'informativa per la privacy [SGP]

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato.

La Società ha quindi adottato la **Procedura interna di controllo P-INT-24 "Segnalazione di sospetti-Whistleblowing"**, che è consultabile alla pagina web dedicata, raggiungibile dal sito <https://www.ominispa.it>.

Per una compiuta analisi sulla gestione del whistleblowing nonché per tutto quanto non indicato nella presente informativa, si rinvia alla procedura interna di controllo P-INT-24.

CHI PUÒ SEGNALARE?

La Società applica la procedura e garantisce le tutele previste dal d. lgs. n. 24/23 per le segnalazioni ricevute da:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- fornitori di beni e servizi della Società;
- azionisti e persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o alle violazioni dei modelli di organizzazione, delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali informazioni possono concernere sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante ritiene, ragionevolmente, potrebbero venir commesse. Inoltre, possono costituire oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le suddette violazioni.

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

ALL-31

Non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono, poi, escluse le segnalazioni di seguito indicate:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- reclami relativi a disservizi delle prestazioni svolte da OMINI S.p.A., che dovranno continuare ad essere inviati alle funzioni aziendali a ciò dedicate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

COME SEGNALARE?

IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

L'Organizzazione ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nelle seguenti modalità:

- Sistema delle buste.
Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Ciò al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" e che sia rivolta al gestore della segnalazione (ad es. "riservata all'OdV"). Tutto ciò deve essere, infine, inserito nella apposita casella postale. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- Verbalmente, richiesta del segnalante

CHI È IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLA IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

ALL-31

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l'Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01 la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce violazione del relativo obbligo la rivelazione di informazioni oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio quando, al momento della rivelazione o diffusione, non vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione oppure se la segnalazione non sia stata effettuata attraverso i canali di segnalazione.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

La Società non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, praticate al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.